# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3459

## PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato TATARELLA**

Disciplina dell'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti

*Presentata il 7 dicembre 1993*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Dopo anni di discussioni, dopo ricorsi ed interventi della magistratura, sino a quello della Corte costituzionale, il problema se un ingegnere oppure un architetto debbano o meno essere iscritti alla propria Cassa nazionale di previdenza e di assistenza quando gli stessi sono iscritti obbligatoriamente presso un altro ente previdenziale, è tutt'altro che pacifico.

Il motivo, a nostro giudizio, deriva dal susseguirsi di norme di legge che, poco coordinate fra loro, hanno lasciato aperti ampi varchi all'incertezza ed all'interpretazione.

Quando nel 1958 venne istituita la Cassa nazionale di previdenza degli ingegneri e degli architetti l'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1971 n. 1046, faceva obbligo a « tutti gli ingegneri ed architetti che possono per legge esercitare la libera professione » di iscriversi alla Cassa. Ma, quasi subito, s'impose la questione che tanto gli ingegneri quanto gli architetti potessero svolgere la propria professione sia autonomamente sia in base ad un rapporto di lavoro subordinato. In altre parole chi svolgeva un lavoro alle dipendenze di aziende o complessi vari obbligatoriamente sottoposti a proprie forme di previdenza non doveva versare due contributi: alla Cassa ed all'altro ente.

La questione, di non semplice momento per la Cassa nazionale, venne affrontata dal legislatore con l'articolo 7 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, e successive modificazioni, stabilendo che con decorrenza dal 1° gennaio di quello

stesso anno, erano « esclusi dalla iscrizione alla Cassa gli ingegneri e gli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinatto o comunque di altra attività esercitata ».

Le stesse parole vennero poi riportate al quinto comma dell'articolo 21 della successiva legge 3 gennaio 1981, n. 6, che detta ulteriori norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti.

La norma, in sé, sembrava chiara e risolutiva. La Cassa l'ha interpretata nel senso più restrittivo ed ha imposto che l'ingegnere o l'architetto che per qualsiasi motivo non avesse più prestato la propria attività alla dipendenza di terzi e così ridiventato « libero professionista », doveva iscriversi o reiscriversi alla Cassa.

Questa rigida interpretazione delle norme vigenti ha creato sconcerto fra gli interessati. In primo luogo perché in nessun altro sistema previdenziale per lavoratori autonomi è prevista una « doppia iscrizione », e poi perché sul piano pratico i nuovi contributi alla Cassa non sono altro che versamenti a fondo perduto. Infatti, si tratta in genere di ingegneri ed architetti quasi sempre in età matura oppure avanzata che, essendo già tutelati da un altro ente previdenziale, non vedono la ragione di dover sottostare – per lo stesso titolo – ad un onere che non dà loro alcuna controprestazione, trovandosi nella impossibilità temporale di maturare un qualsiasi diritto nei confronti della Cassa nazionale.

# PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 3 della legge 4 marzo 1958, n. 179, come sostituito dall'articolo 2 della legge 11 novembre 1971, n. 1046, il quinto comma dell'articolo 21 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dall'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti coloro che sono già iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata, nel caso in cui sia in atto la contribuzione e per la durata del relativo periodo, e nel caso in cui sia in atto l'erogazione della prestazione pensionistica.

ART. 2.

1. All'articolo 6 della legge 11 ottobre 1990, n. 290, è premesso il seguente comma:

« 01. Con effetto dal 1° gennaio 1991 l'esclusione di cui all'articolo 21, quinto comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, si applica esclusivamente agli ingegneri ed agli architetti iscritti a forme di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o, comunque, di altra attività esercitata per la quale è in atto la contribuzione e per la durata del relativo periodo, ferma restando l'esclusione per i pensionati a carico di dette forme di previdenza obbligatoria prima di tale data ».